

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI<sup>A</sup> PENALE

Composta dai sig.ri

Dr. Giovanni  
Dr. Saverio Felice  
Dr. Luigi  
Dr. Arturo  
Dr. Carlo


DE ROBERTO  
MANNINO  
LANZA  
CORTESE  
CITTERIO

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

•  nata il 29 ottobre 1964 a San Lucido,  
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia 12 marzo 2007 n. 486.


Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;

Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Tindari BAGLIONE,  
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

Sentita l'arringa del difensore, avv. <sup>Antonio</sup> ~~Nicola~~ BALLERIO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;

osserva

IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 20 giugno 2005 n. 2419 il Tribunale di Brescia dichiarava  l'impetu-  
vole del reato previsto dagli artt. 81 c.2, 61 n. 9 e 329 c.p., commesso in Calvisano l'11 luglio e il

10 settembre 2002, perché nella sua qualità di agente municipale, comandata di servizio il giorno 11 luglio 2002 per effettuare un posto di controllo in via Isorella di Calvisano, dichiarava esplicitamente che non l'avrebbe fatto e abbandonava il servizio senza giustificato motivo; inoltre, comandata di servizio il giorno 10 settembre 2002 per effettuare due sopralluoghi presso attività artigiane del luogo, rifiutava di adempiervi e si allontanava dall'ufficio senza giustificato motivo; e la condannava, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena di due mesi e quindici giorni di reclusione, sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria di € 2.850,00 di multa.

Avverso la sentenza proponeva appello il difensore dell'imputata, chiedendone l'assoluzione, e, in subordine, l'eliminazione dell'aggravante, già presente come elemento costitutivo del reato, e la riduzione della pena.

Con sentenza del 12 marzo 2007 n. 486 la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva la contestata aggravante dall'art. 61 n. 9 c.p., confermando nel resto.

Avverso la sentenza di appello la ~~.....~~ ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.) in ordine alla palese reticenza delle testimonianze dei colleghi dell'imputata e alla ricostruzione dell'episodio e alla parte avutavi dalla reazione irosa del Comandante, e alla valutazione del certificato medico, confermato da quello del medico fiscale e dai successivi controlli medico-legali, che hanno confermato la diagnosi di *agorafobia* e la conseguente incapacità di svolgere determinati tipi di lavoro;
2. erronea applicazione dell'art. 329 c.p. (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.) perché non ogni rapporto fra l'agente della Forza Pubblica e l'Autorità competente può essere ricondotto alla tutela della norma, ma solo quelli in cui l'agente è richiesto di esercitare i poteri caratterizzanti, di coercizione diretta di persone e cose ai fini della tutela dell'azione e della sicurezza pubblica, che nella specie mancavano perché gli ordini impartiti riguardavano un controllo della circolazione stradale e un sopralluogo su attività commerciali, in relazione ai quali il ricorso ai poteri d'imperio e di coercizione erano solo potenziali, con conseguente insussistenza del presupposto che qualifica il rapporto gerarchico oggetto della tutela normativa.

L'impugnazione è infondata.

La sentenza impugnata riepiloga i termini della vicenda sottoposta alla cognizione del Giudice d'appello partendo dall'esposto di ~~.....~~, già comandante della Polizia Municipale di Calvisano dal 15 febbraio al 31 dicembre 2002, il quale - dopo aver segnalato gli screzi verificatisi fra lui e la vigile ~~.....~~ che non intendeva svolgere servizi esterni e aspirava a cambiare ufficio, e la propria richiesta all'Amministrazione comunale di cambiare le funzioni assegnate



alla [redacted] o di procedesse disciplinarmente nei confronti della stessa - aveva riferito che quest'ultima l'11 luglio 2002, richiesta di eseguire un controllo stradale insieme con la sua collega [redacted] si era rifiutata e se n'era andata dall'ufficio sbattendo la porta, sicché il servizio era stato svolto dall'altra Vigile e dal Comandante.

Successivamente - aveva aggiunto il Comandante - il 10 settembre 2002, la [redacted] richiesta di eseguire un controllo su attività artigianali, si era rifiutata, affermando che non avrebbe eseguito ordini che qualificava come *cazzate*. Solo più tardi aveva presentato certificati medici relativi alla patologia detta *agorafobia*, di cui la stessa era sofferente.

Di seguito la sentenza impugnata passa in rassegna la versione dei fatti opposta dall'imputata, la quale, in ordine al primo episodio, ha solo obiettato di aver chiesto unicamente il permesso di andare in bagno, dopo di che il Comandante l'aveva aggredita in termini molto pesanti; poi si era attardata per consentire a una signora di pagare una <sup>11</sup>contravvenzione<sup>11</sup> e, avendo visto che nel frattempo il Comandante allontanarsi in bicicletta, si era recata dal Sindaco che l'aveva autorizzata a compiere altre operazioni.

Il Giudice d'appello ha tracciato, inoltre, un bilancio delle prove acquisite e, in particolare, delle deposizioni testimoniali assunte, osservando come dai testi siano venute notizie vaghe ed evasive - con reticenza ritenuta attribuibile piuttosto al rapporto attuale di colleganza con la [redacted] che all'influenza del [redacted] che non era più al suo posto, del quale nessuno dei testimoni aveva messo in discussione correttezza e credibilità - con conferma da parte di due di loro ([redacted] ed [redacted], di aver sentito in epoca imprecisata, dire dalla [redacted] che avrebbe eseguito un ordine dopo essere andata in bagno e da uno di loro ([redacted]) che successivamente, essendosi il Comandante allontanato, si doveva recarsi dal sindaco.

Le conclusioni, cui si è pervenuti in sede di merito, della veridicità della versione accusatoria, appare logicamente conseguente all'analisi critica svolta, a seguito della quale emerge che la giustificazione offerta dall'imputata in ordine al primo episodio appare in realtà inconsistente, in quanto la stessa, lungi dall'eseguire l'ordine, aveva tergiversato finché era data dal sindaco a farselo revocare. E lo stesso può dirsi della giustificazione del secondo episodio in quanto il certificato dell'*agorafobia* è giunto successivamente e il disturbo certificato non aveva in precedenza determinato problemi sull'esecuzione dei servizi esterni da parte dell'imputata.

Di conseguenza il vizio di motivazione dedotto col primo motivo d'impugnazione appare infondato. Lo stesso deve dirsi del secondo motivo.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 cod. pen., da un lato, i militari, dall'altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di fi-

nanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica (Sez. 6<sup>^</sup>, 5 dicembre 1986, D'Ascoli).

L'inserimento degli appartenenti alla polizia municipale nella categoria degli agenti della forza pubblica (meglio, nella categoria degli agenti di polizia giudiziaria) è stato affermato dalla giurisprudenza, sia pure a fini diversi dall'applicazione dell'art. 329 c.p.

Secondo tale linea interpretativa il vigile urbano ha la qualità di agente di polizia giudiziaria a norma della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, che attribuisce simile qualità al personale che svolge servizio di polizia municipale nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria il responsabile del servizio o del corpo degli addetti al coordinamento ed al controllo (Sez. 1<sup>^</sup>, 30 ottobre 1992, Pignatiello).

Pertanto il c.d. rifiuto di obbedienza di cui all'art. 329 c.p. ha come destinatari, i militari e gli agenti della forza pubblica (una nozione, quest' ultima, che non coincide con quella di agenti della polizia giudiziaria, perché la qualità di agente della forza pubblica impone che il soggetto sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica; coerentemente, dunque, anche alla luce dei profili teleologici a base della norma in esame, assume rilievo esponenziale il potere coercitivo così da escludere la sussistenza del reato tutte le volte che la condotta omissiva riguardi l'espletamento di un' attività meramente amministrativa (arg. da Sez., 6<sup>^</sup>, 19 giugno 2000, Grech)).

La qualità soggettiva di agente della forza pubblica assume, allora, ai fini della qualificazione del fatto nell'ambito dell'ipotesi di reato in esame, una duplice significazione; da un lato sta a designare una soggettività più ampia rispetto a quella propria dell'agente di polizia giudiziaria; dall'altro lato, acquistando rilevanza esclusiva il profilo funzionale, richiede che - sempre avendo di mira gli scopi perseguiti dall'art. 329 c.p. - quale condizione ineludibile che l'atto oggetto del rifiuto di obbedienza si incentri sul mancato esercizio di poteri coercitivi (Cass., Sez. 6, 13 ottobre 2005 n. 5393, ric. Tobia).

Con l'ulteriore specificazione che l'art. 329 C.P., per quel che attiene all'elemento materiale del reato, considera come fatto punibile il rifiuto di obbedienza agli ordini emanati dalle *competenti autorità* e quindi si riferisce, quanto agli agenti della forza pubblica non militarizzata, sia dagli ordini impartiti da autorità civili non sovraordinate (es.: i giudici ex art. 220 C.P.P.) sia ai superiori gerarchici ai quali il relativo potere è riconosciuto dai singoli ordinamenti interni (Cass., Sez. 6, 5 dicembre 1986 n. 4259, ric. Dascola).



Tra i poteri coercitivi, intesi come catterizzati dal legittimo uso della forza in funzione del conseguimento di finalità di natura pubblica precisamente determinate, rientrano quelli connessi con i settori della pubblica amministrazione riservati per legge alla competenza dei vigili urbani e inerenti alla funzione istituzionale loro propria, e, in particolare, quelli relativi alla disciplina della circolazione stradale ed al controllo della regolarità degli esercizi commerciali. Pertanto si rende colpevole del reato di cui all'art. 329 c.p. il vigile urbano che si rifiuta di obbedire agli ordini impartitigli dal superiore gerarchico, comandante del corpo di appartenenza, di instaurare un posto di controllo della circolazione stradale e di eseguire sopralluoghi per la verifica di regolarità presso centri di attività artigiane.

La decisione impugnata si è correttamente uniformata ai principi suesposti ed è perciò immune dalla violazione di legge dedotta col secondo motivo di ricorso.

Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.

Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25 giugno 2009

Il Consigliere estensore



Il Presidente

